DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 6

Norme in materia di occupazione

Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7- ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1991, non più in vigore dal 30 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione-1991/art-6-norme-in-materia-di-occupazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it